



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2011, proposto da:
Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, rappresentato e difeso dagli
avv. Eliana Bertagnolli, Franco Dalla Mura, con domicilio eletto
presso Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 Int. 1;

contro

Unione Veronese Tartaro Tione, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianpaolo Campanini, con domicilio eletto presso la segreteria del
TAR; I.P.A.B. Cesare Bertoli;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 27 ottobre
2011 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per
la gestione coordinata dei servizi territoriali a favore degli anziani nel

territorio dell'Unione Veronese Tartarotione"; della deliberazione I.P.A.B. "Cesare Bertoli" n. 12 del 28 ottobre 2011 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione con l'Unione Veronese Tartarotione per la gestione coordinata dei servizi territoriali a favore degli anziani del territorio"; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione Veronese Tartarotione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso:

che la ricorrente è l'attuale soggetto gestore del servizio di assistenza domiciliare , a seguito di aggiudicazione, previo espletamento di regolare procedura a evidenza pubblica;

che con il ricorso contesta la legittimità dei provvedimenti impugnati in quanto la convenzione per la gestione coordinata dei servizi territoriali, concernendo un servizio a rilevanza economica, non rientrerebbe nell'alveo applicativo dell'accordo fra amministrazioni

pubbliche ex articolo 15 della legge 241 del 1990;

ritenuto:

che il rilievo sia fondato alla luce delle considerazioni che seguono:
anzitutto dall'esame della convenzione emerge come la stessa sia costituita, oltre dall'articolato vero e proprio, da un allegato denominato progetto territoriale per l'anziano distinto in più moduli, ciascuno dei quali avente ad oggetto una specifica funzione (assistenza domiciliare, sollievo diurno, sollievo residenziale, e così via);

al fine di individuare la natura o meno della rilevanza economica, per giurisprudenza costante deve essere esaminata la concreta modalità di erogazione, facendo ricorso a un criterio cosiddetto relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto (confronta Consiglio di Stato, sezione quinta, numero 6521 del 2010);

con specifico riferimento alla detta convenzione risulta da un lato che all'articolo cinque sub "obblighi dell'Ipab" si parli espressamente di periodo di vigenza dell'appalto, dall'altro che all'articolo 13 si dica che le controversie siano devolute alla cognizione del giudice ordinario, laddove, come esattamente rileva la ricorrente, la competenza in materia di accordi ex articolo 15 della legge 241/90 ai sensi dell'articolo 133, primo comma cpa appartenerebbero alla cognizione di questo tribunale;

nel caso in cui l'ente si procuri il bene di cui necessita per il conseguimento degli obiettivi assegnati a fronte del pagamento di un

prezzo, sia che ci si rivolga a un privato sia che ci rivolga a un soggetto pubblico, è incompatibile lo schema della collaborazione fra enti pubblici;

le attività su indicate possiedono sicuramente rilevanza economica, trattandosi di attività suscettibili in astratto di essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato concorrenziale -come del resto dimostrato dal fatto che la ricorrente sia aggiudicataria di una precedente procedura a evidenza pubblica-;

ritenuto conseguentemente fondato il ricorso, che va accolto con l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;

Le spese attese alla peculiarità della questione possono essere integralmente compensate fra le parti costituite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, dichiarando inefficace, ai sensi dell'articolo 121 c.p.a., il contratto eventualmente stipulato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17

gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)